così non si fece alcuna indagine in proposito e quindi non si può precisare quanti siano e in quali distretti di Corte d'appello abbondino o siano scarsi gli abilitati, non si hanno notizie sulle loro attitudini e sulle garanzie di capacità che possono offrire e mancano altri dati ed elementi per un sicuro giudizio. In tale condizioni di cose non è facile concretare un articolo che tutto preveda e a tutti provveda.

Gli stessi dubbi e le stesse incertezze si affacciarono quante volte si è dovuto discutere e deliberare nella Camera sopra materie analoghe; e perciò si ricorse sempre al metodo, suggerito oggi dal relatore della Commissione, di dare cioè al Governo la facoltà di regolare tale materia con opportune disposizioni transitorie, come si è fatto in tante altre leggi in materie analoghe, ad esempio, in quella del 1890 sull'ammissione alla magistratura, ricordata dal relatore, e nell'altra per gli alunni di cancelleria proposta dall'onorevole Gianturco. Egli sa quante indagini, quante cure, quante minuziose ricerche si rendono necessarie per regolare con criteri di equità le disposizioni transitorie, per le quali è pericoloso e difficile improvvisare oggi alla Camera. Non ho chiesto la delegazione legislativa che la Commissione propone di conferirmi, ma accetterei la proposta della medesima perchè mi pare necessaria, ed in questo caso dichiaro che a parte tutte le altre ricerche da farsi per verificare altri elementi ed evitare ingiustizie, io terrò conto delle considerazioni dei miei colleghi che parlarono di casi della più seria attenzione.

Presidente. Onorevole Gallini, ritira o mantiene il suo emendamento?

Gallini. Il relatore della Commissione e l'onorevole Guardasigilli hanno fatto uno sforzo per persuadere la Camera che qui non si tratta di diritto acquisito, ma di legittime aspettative. Io però non mi so persuadere di questa condizione che va, parmi, contro all'ordine dei fatti. Chiamatela come volete; ma questa condizione di cose rappresenta uno stato di fatto che voi con una legge nuova venite a turbare; e quindi io non posso rinunziare al mio emendamento. Soltanto posso fare una cosa. Siccome l'onorevole guardasigilli ha ricordato giustamente che, pure esistendo tutti questi requisiti nei candidati, non si tratta che di una facoltà (*potranno essere nominati*) così io sono disposto a modificare il mio emendamento in questo senso: che là dove si dice: *saranno nominati*, si dica invece: *potranno essere nominati*.

Con questa modificazione mantengo il mio emendamento, pur non nascondendomi le difficoltà a cui ha accennato l'onorevole guardasigilli. (*Commenti — Interruzioni*).

Presidente. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gianturco. Ne ha facoltà.

Gianturco. Io vorrei pregare la Camera di consentire nella proposta della Commissione accettata dall'onorevole Guardasigilli, poichè altrimenti assai difficilmente noi riesciremo a distrigare questa matassa che si è venuta via via arruffando. Io non posso consentire nel pensiero di coloro i quali credono che i candidati uscieri abbiano un vero e proprio diritto acquisito che la nuova legge debba rispettare. Non c'è vero e proprio diritto acquisito nè secondo il testo della legislazione vigente, nè secondo i principii generali che regolano tutta la materia della retroattività.

Pozzo Marco. Noi non andiamo al Consiglio di Stato.

Gianturco. Abbia la cortesia di ascoltare. Sono d'accordo con lei per buona fortuna; ma non con l'onorevole Gallini.

La legge del 1865 non richiedeva, per essere nominati uscieri, che questi due requisiti: avere l'età prescritta ed aver dato prova di capacità. Il regolamento generale giudiziario, che è venuto disciplinando le prove di capacità, all'articolo 179 dice tassativamente così: « L'aspirante che sostiene con successo l'esame non acquista verun titolo, ma una semplice abilitazione al posto di usciere. » Diguisachè coloro che oggi sono candidati uscieri a termine del diritto oggi vigente non hanno alcun titolo, ma una semplice abilitazione al posto di usciere: e quindi la pretesa di un diritto acquisito ad essere nominati uscieri è assolutamente infondata: e lo è non solo per il regolamento, ma anche per i principii generali che vigono in materia di pubblici servizi. Non vi è diritto acquisito quando una nuova legge, per interessi d'ordine pubblico, disciplina diversamente un pubblico servizio. Se una nuova legge viene a mutare le condizioni di ordinamento del pubblico servizio, anche coloro che appartengano già alla pubblica amministrazione, o saranno altrimenti destinati o dovranno sottostare alle disposizioni generali che la nuova legge sancisca in questa materia.